



## **Comitato di Sorveglianza PR Campania FSE+ 2021-2027 della Regione Campania**

### **Punto 4 Odg**

**“Adozione del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 629 del 29/11/2022”**

Napoli, 24 gennaio 2023



## **REGOLAMENTO INTERNO del COMITATO DI SORVEGLIANZA**

### **del Programma Regionale della Campania FSE+ 2021-2027**

**Il Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale Campania FSE+ 2021-2027  
- CCI 2021IT05SFPR003**

Visto il Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 con il quale il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (RdC) e in particolare l'articolo 38;

Visto il Regolamento (UE) 2021/1057 del 24 giugno 2021 con il quale il Parlamento Europeo e il Consiglio europeo hanno istituito il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e abrogato il regolamento (UE) n. 1296/2013;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014, recante il "Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei", con l'obiettivo di sostenere e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione di partenariati finalizzati agli accordi di partenariato e ai programmi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei;

Visto l'accordo di Partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 adottato con Decisione di esecuzione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, e, in particolare le disposizioni relative ai Comitati di Sorveglianza;

Vista la Decisione n. C(2022) 6831 del 20 settembre 2022 con la quale è stato approvato il Programma Operativo "PR Campania FSE+ " per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia CCI 2021IT05SFPR003;

Vista la Deliberazione n. 494 del 27/09/2022 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della succitata Decisione della Commissione Europea;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 629 del 29/11/2022 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale Campania FSE+ 2021-2027;

d'intesa con l'Autorità di Gestione del Programma Regionale Campania FSE 2014-2020;

**ADOPTA IL PROPRIO REGOLAMENTO**

**INTERNO**



## **ART. 1 OGGETTO**

1. Il presente Regolamento disciplina la composizione ed il funzionamento del Comitato di Sorveglianza (nel seguito “Comitato”) del PR Campania FSE+ 2021-2027 istituito ai fini di sorvegliare l’attuazione del programma ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 con il quale il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (RdC).

## **ART. 2 COMPOSIZIONE**

1. Il Comitato è composto in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 629 del 29/11/2022 allegata al presente regolamento.
2. L’elenco dei componenti del Comitato è pubblicato sul sito web del programma FSE, ai sensi dell’art. 38 del Regolamento (UE) 2021/1060.
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o, in caso di assenza o impedimento, da suo delegato.
4. L’Amministrazione, l’Ente, l’Organismo o l’Associazione membro del Comitato di Sorveglianza designa un proprio rappresentante titolare ed uno supplente che partecipa ai lavori in caso di assenza o impedimento del componente effettivo. Eventuali variazioni dei rappresentanti titolari e dei loro supplenti, sono comunicati dall’istituzione, organismo o associazione di riferimento alla Segreteria Tecnica del Comitato.
5. La composizione del Comitato garantisce, anche ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 Codice europeo di condotta sul partenariato, la non discriminazione ed assicura, ove possibile, una presenza equilibrata di uomini e donne.
6. La composizione del Comitato può essere modificata anche su proposta del Comitato medesimo.
7. I membri del Comitato, tutti con diritto di voto, sono elencati ai punti 1) e 2) dell’allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 629 del 29/11/2022.
8. Ai lavori partecipano gli invitati a titolo permanente o specifico su invito del Presidente in relazione a tematiche specifiche del PR FSE+, elencati ai punti 3) e 4) della Delibera della Giunta Regionale n. 629 del 29/11/2022. Tra i primi, la Commissione europea partecipa in veste consultiva e di sorveglianza.
9. I Componenti del Comitato, qualora si trovino in conflitto di interessi in quanto potenziali attuatori o beneficiari di progetti cofinanziati dal FSE+, dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni che potrebbero determinare conflitti di interesse ovvero quelli riguardanti l’allocazione delle risorse, i criteri di selezione e, in generale, tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitti d’interesse. I componenti del Comitato devono sottoscrivere apposita dichiarazione in relazione a potenziali conflitti di interessi scaturenti dalla possibilità di essere eventuali attuatori o beneficiari di progetti cofinanziati dal FSE+, nel rispetto degli artt. 12 e 13 del Regolamento delegato (UE) 240/2014 che disciplinano il conflitto di interessi e in conformità con le previsioni contenute all’articolo 38 paragrafo 2 del RDC.



### ART. 3 COMPITI

1. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno ed esamina tutte le questioni che incidono sull'avanzamento del programma verso il conseguimento dei suoi obiettivi. A tal fine svolge i compiti indicati negli articoli 38 e 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, nonché quelli indicati nell'Accordo di Partenariato Italia (AP) 2021- 2027 e quelli previsti dal presente regolamento interno. In particolare esamina: a) i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali; b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte; c) il contributo del programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese che sono connesse all'attuazione del programma; d) gli elementi della valutazione ex ante elencati all'articolo 58, paragrafo 3, e il documento strategico di cui all'articolo 59, paragrafo 1; e) i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché l'eventuale seguito dato agli esiti delle stesse; f) l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità; g) i progressi compiuti nell'attuare operazioni di importanza strategica, se pertinente; h) il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione inclusi eventuali reclami/casi di non conformità con la Carta dei diritti fondamentali e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; i) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari, se pertinente; j) le informazioni relative all'attuazione del contributo del programma al programma InvestEU conformemente all'articolo 14 o delle risorse trasferite conformemente all'articolo 26, se del caso.
2. Il Comitato approva: la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche; la relazione finale in materia di performance; il piano di valutazione e le eventuali modifiche; le proposte di modifica del programma avanzate dall'Autorità di Gestione, compresi i trasferimenti in conformità dell'articolo 24, paragrafo 5, e dell'articolo 26 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021; eventuali proposte dell'Autorità di Gestione di esentare alcune operazioni del settore ricerca e innovazione dall'obbligo di applicazione delle opzioni semplificate in materia di costi OSC (art. 53 par. 2 comma 2 RDC).
3. Il Comitato è informato su:
  - nomina da parte dell'Autorità di Gestione del Punto di contatto per la Carta dei Diritti Fondamentali, referente per l'effettiva applicazione ed attuazione della condizionalità;
  - recepimento delle indicazioni contenute nell'Atto di indirizzo rivolte alle amministrazioni titolari di programmi 2021-2027<sup>1</sup> nonché sui reclami e sulle segnalazioni di casi di non conformità, sulle valutazioni effettuate e sulle misure correttive (con cadenza annuale).
4. Il Comitato può rivolgere raccomandazioni all'Autorità di Gestione, anche in merito a misure volte a ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari.
5. Il Comitato assume anche le funzioni del Comitato del Programma operativo regionale FSE 2014-2020 e, per quanto di competenza, agisce in conformità con il quadro regolamentare della programmazione 2014-2020. In tale ambito, sorveglia e valuta i progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi strategici, esamina ed approva le relazioni di esecuzione annuale e finale e assolve alle ulteriori funzioni di cui all'art.110 del Regolamento (UE) 2013/1303; a tal fine il Presidente prevederà l'integrazione di tutti i membri del Comitato del

<sup>1</sup> [https://politichecoesione.governo.it/media/2910/atto-di-indirizzo\\_e\\_allegato-a-checklist\\_disabilita.pdf](https://politichecoesione.governo.it/media/2910/atto-di-indirizzo_e_allegato-a-checklist_disabilita.pdf)



programma operativo 2014-2020 per le decisioni e i punti all'ordine del giorno relativi al programma 2014-2020.

## **ART. 4 CONDIZIONI ABILITANTI**

Con riferimento alla composizione del Comitato di cui all'art. 1, in linea con quanto previsto per le relazioni di autovalutazione rispetto alle condizioni abilitanti relative alla Carta dei diritti fondamentali e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, si precisa quanto segue.

### **1. Carta dei diritti fondamentali**

a. L'Autorità di Gestione garantisce che le principali autorità indipendenti garanti dei diritti fondamentali dell'UE, quali ad esempio il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, il Dipartimento per le Pari Opportunità, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, siano sistematicamente invitate e coinvolte nel Comitato ogni volta che tale Comitato discuta di casi di operazioni sostenute dai Fondi coesione non conformi alla Carta e/o di denunce riguardanti la Carta presentate conformemente alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 69, paragrafo 7 del Regolamento (UE) 1060/2011, anche al fine di individuare le più efficaci misure correttive e preventive.

b. Il punto di contatto dedicato istituito dall'Autorità di Gestione parteciperà al Comitato. Il punto di contatto avrà il compito di vigilare sulla conformità dei programmi finanziati dai Fondi e della loro attuazione con le rilevanti disposizioni della Carta, di esaminare eventuali reclami e, se del caso, di coinvolgere gli organismi competenti per materia, anche al fine di individuare le più efficaci misure correttive da sottoporre all'Autorità di Gestione. In casi di accertamento di non conformità alla Carta, eventualmente anche su mandato del Comitato, il punto di contatto potrà assicurare le necessarie azioni di follow-up e, al tempo stesso, verificare che vengano poste in essere misure idonee ad evitare il verificarsi di casi analoghi in futuro.

### **2. Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,**

a. qualora il Comitato esamini reclami/casi di non conformità, al fine di consentire una efficace azione di vigilanza sul rispetto dei principi della Convenzione UNCRPD, sarà prevista la partecipazione a tale Comitato dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità;

b. l'Autorità di Gestione, con cadenza annuale, riferirà al Comitato sul recepimento delle indicazioni contenute nell'Atto di indirizzo rivolto alle amministrazioni titolari di programmi 2021-2027 nonché sui reclami e sulle segnalazioni di casi di non conformità, sulle valutazioni effettuate e sulle misure correttive.

## **ART. 5 MODALITA' DI FUNZIONAMENTO**

1. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno, anche in modalità telematica o ibrida, su convocazione del suo Presidente o dell'Autorità di Gestione. In casi di necessità debitamente motivata, la convocazione può essere richiesta anche dalla maggioranza dei membri del Comitato aventi funzione deliberativa
2. Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la metà dei componenti con diritto di voto è presente ai lavori.
3. Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici composti, a seconda della finalità, da rappresentanti delle



Amministrazioni regionali, delle Amministrazioni centrali, Commissione europea e dai membri del Comitato.

4. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato, e lo sottopone al Comitato per l'adozione.
5. In casi di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
6. I membri del Comitato ricevono la convocazione e la bozza dell'ordine del giorno, salvo eccezioni motivate, almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione.
7. L'ordine del giorno definitivo, i documenti per i quali è richiesto l'esame, l'approvazione, la valutazione da parte del Comitato ovvero ogni altro documento di lavoro viene trasmessa per posta elettronica o resa disponibile tramite siti web dedicati almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione. Analogamente i membri che intendono sottoporre al Comitato eventuali documenti li trasmettono alla Segreteria Tecnica del comitato di cui all'art. 7 almeno cinque giorni prima della riunione.
8. Il Presidente può, in casi di estrema urgenza motivata, disporre convocazioni del Comitato, purché i componenti siano informati almeno sette giorni prima e siano trasmessi contestualmente eventuali documenti oggetto di approvazione.
9. Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso unanime e, ove ciò non si verifichi, dalla maggioranza dei membri aventi funzione deliberativa presenti nel rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
10. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare il voto su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.
11. Una sintesi delle deliberazioni assunte dal Comitato viene preparata dalla Segreteria Tecnica del Comitato di cui all'art. 7, consegnata e ratificata, di norma, alla chiusura della stessa riunione.
12. I verbali delle riunioni debbono riportare oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.
13. I verbali sono trasmessi ai componenti del Comitato, di norma, entro un mese dalla riunione. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono inoltrate per iscritto alla Segreteria Tecnica del Comitato.
14. I verbali sono approvati se non pervengono osservazioni entro dieci giorni lavorativi dalla data di inoltro del documento. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono inoltrate per iscritto alla Segreteria tecnica del Comitato. In tal caso il verbale modificato può essere approvato mediante procedura scritta o nel corso della riunione successiva del Comitato stesso.
15. Il Comitato può istituire alcuni gruppi di lavoro settoriali e tematici, come strumento di approfondimento di questioni specifiche.
16. I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dallo stesso; gli esiti dei lavori saranno in seguito riportati al Comitato.
17. La trasmissione di atti e documenti tra i membri del Comitato e la Segreteria Tecnica del Comitato di cui all'art. 7 è effettuata a mezzo posta elettronica o rendendo disponibili gli stessi su siti web dedicati.
18. I membri del Comitato hanno l'onere di comunicare alla Segreteria Tecnica di cui all'art. 7 l'indirizzo di posta elettronica di riferimento, nonché, tempestivamente, ogni eventuale variazione.



## **ART. 6 PROCEDURA SCRITTA**

1. Nei casi di necessità motivata il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta del Comitato
2. I componenti esprimono per iscritto il loro parere entro dieci giorni lavorativi (ridotto a cinque giorni per specifica urgenza) dalla data di inoltro dei documenti
3. La mancata espressione per iscritto del proprio parere da parte di un componente con diritto di voto vale assenso.
4. La decisione relativa alla procedura di consultazione scritta è assunta secondo la prassi del consenso analogamente a quanto indicato all'art. 5, punto 9.
5. I membri del Comitato sono informati dell'esito della procedura con le modalità di cui al comma 17 del precedente art. 5.

## **ART. 7 SEGRETERIA TECNICA**

1. Il Comitato si avvale per l'espletamento delle sue funzioni di un'apposita Segreteria Tecnica.
2. La Segreteria organizza e istruisce le riunioni del Comitato, formalizza le convocazioni e le trasmette a tutti i membri, aggiorna il sito dedicato alle attività del Comitato, diffonde la documentazione attinente ai punti all'ordine del giorno, predisporre la sintesi delle deliberazioni assunte nonché i verbali delle riunioni del Comitato, gestisce le procedure di consultazione scritta.
3. La Segreteria Tecnica del Comitato è incardinata presso la struttura a supporto dell'Autorità di Gestione.
4. Gli oneri di funzionamento della Segreteria Tecnica, dotata di un numero di addetti adeguato all'entità dei compiti da assolvere, ivi comprese le spese accessorie per il personale dedicato, sono poste a carico delle risorse dell'asse Assistenza Tecnica del Programma, nel rispetto delle disposizioni in materia di ammissibilità della spesa.

## **ART. 8 TRASPARENZA E COMUNICAZIONE**

1. Il Comitato garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, al termine delle riunioni del Comitato, si provvederà alla diffusione di un comunicato stampa che riprenda la sintesi delle principali deliberazioni assunte.
2. I verbali delle riunioni, una volta approvati, saranno resi disponibili per la consultazione nella sezione dedicata del sito [www.fse.regione.campania.it](http://www.fse.regione.campania.it), a cura del Responsabile della Comunicazione del PR Campania FSE 2021-2027, di concerto con la Segreteria Tecnica, anche attraverso strumenti di comunicazione appositamente creati, unitamente al regolamento interno del Comitato e ai principali dati e informazioni condivisi con detto Comitato, ai sensi dell'art. 38 Regolamento (UE) 2021/1060.

## **ART. 9 VALIDITA' DEL REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI ATTUATIVE**

1. Il presente Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla Decisione della Commissione n. C(2022) 6831 del 20 settembre 2022 di approvazione del PR Campania FSE+ per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito



dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia CCI 2021IT05SFPR003 e le norme del Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 e la normativa comunitaria, nazionale e regionale comunque pertinente.

3. In relazione ai compiti del Comitato relativi al POR FSE riferiti al periodo di programmazione 2014-2020, valgono le norme del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e le pertinenti disposizioni contenute nel POR FSE Campania 2014-2020, nonché la composizione del Comitato in relazione ai membri deliberanti prevista dal Regolamento interno del Comitato del POR FSE 2014-2020.